

Tribunale di Bari. La responsabilità per l'incidente non può ricadere sull'unico assistente che deve sorvegliare due specchi d'acqua

Infortunio in piscina, paga il gestore

Pietro Verna

■ Il gestore di una piscina è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti con un'adeguata organizzazione, un'adeguata vigilanza e il rispetto delle norme sulla sicurezza. L'assistente bagnanti risponde nei limiti della concreta possibilità di intervento. Con questa motivazione, (con la sentenza n.1398/2014, anticipata sul Sole 24 Ore del 27 novembre) il giudice monocratico presso il Tribunale di Bari (Prima sezione penale) ha riconosciuto la **responsabilità dell'amministratore di un centro polisportivo** per le lesioni subite da una bambina e scagionato l'assistente bagnanti, perché non in condizioni di impedire l'evento.

Ha pesato il fatto che l'assistente doveva presidiare due piscine per 615 metri quadri totali. Una è riservata ai bambini, profonda 80 centimetri, estesa 350 mq e separata dall'altra piscina con una tettoia. Circostanze che gli hanno impedito una visuale ottimale su entrambi gli specchi d'acqua e, dunque, un pronto intervento per evitare che la piccola riportasse le lesioni.

Di qui l'esclusiva responsabilità del gestore, cui il giudice ha addebitato la violazione dell'articolo 14 del Dm Interno 18 marzo 1996 («Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi») e dell'articolo 7 della legge della Regione Puglia 35/2008 («Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio»), secondo cui, rispettivamente, il rapporto assistenti/superfici d'acqua è di una unità per ogni 500 mq e le piscine destinate ai bambini non devono superare la profondità di 60 centimetri.

Misure di salvaguardia che il gestore di impianti di balneazione, in quanto titolare nei confronti degli utenti di una posizione di garanzia ex articolo 40 del Codice penale, è tenuto ad adottare. Assieme ad ogni altra idonea misura tecnico-organizzativa che tuteli la loro vita e integrità fisica (Cassazione, sentenza 27396/2005). Il che, nel caso di specie, è venuto a mancare, in quanto - rileva la sentenza - qualora fosse stata assicurata la pre-

senza di due assistenti bagnanti, uno per ogni specchio d'acqua, «l'evento penalmente rilevante - ovvero le concatenate e successive lesioni accusate dalla minore - non si sarebbe, secondo un elevato grado di probabilità, affatto verificato». Di conseguenza, all'(unico) assistente presente nella struttura al momento dell'infortunio non può essere ascritta alcuna responsabilità, in ragione del fatto che l'organizzazione del servizio di salvamento era inadeguata allo scopo e che - anzi - lo stesso assistente sarebbe accorso appena avvedutosi del fatto ed avrebbe estratto per primo la piccola dallo specchio d'acqua.